

Prot.: 139586/RU

TAR N. 2024 – 005

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/738 DELLA COMMISSIONE DEL 1° MARZO 2024 CHE REVOCA L'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO PER TUTTI I PRODUTTORI ESPORTATORI, MODIFICA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/607 E ABROGA LA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/87 CHE ACCETTA GLI IMPEGNI OFFERTI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RIGUARDANTE LE IMPORTAZIONI DI ACIDO CITRICO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 5 marzo 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 4 marzo 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione del 1° marzo 2024 che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento di base e conformemente alle condizioni che disciplinano gli impegni sui prezzi offerti dagli esportatori¹, revoca l'accettazione degli impegni in relazione ai produttori esportatori indicati in appresso, insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC):

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC	A874
	Fabbricato da RZBC Co., Ltd. — n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong	A926
	Fabbricato da RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong	A927
	Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu	A879

¹ Secondo tali condizioni, la Commissione è autorizzata a revocare unilateralmente gli impegni per danneggiamento del rapporto di fiducia instaurato o qualora risulti che il controllo e l'esecuzione degli impegni provochino difficoltà.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Al riguardo, a partire dal 5 marzo 2024:

- è opportuno riscuotere il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 aprile 2021² per quanto riguarda le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese fabbricato dalle società COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A874), RZBC Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A876), RZBC (Juxian) Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A877) e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A879). Inoltre, l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è abrogato (*cf.* articolo 3);
- la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione del 21 gennaio 2015³ e la decisione 2008/899/CE della Commissione del 2 dicembre 2008⁴, entrambe relative all'accettazione degli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, sono abrogate (*cf.* articolo 2).

Tuttavia, le disposizioni abrogate dagli articoli 2 e 3 continuano ad applicarsi alle importazioni accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il 5 marzo 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 75).

⁴ Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62).